



COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

ORDINANZA N. 29 DEL 13.04.2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Letto il decreto legge del 23.02.2020 n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 che prevedono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute adottata di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultima la n. 32 del 12 aprile 2020;

Viste le proprie ordinanze n. 15 del 08.03.2020, n. 19 del 10.03.2020, n. 20 del 12.03.2020, n. 21 del 17.03.2020, n. 22 del 18.03.2020, n. 25 del 24.03.2020, n. 26 del 28.03.2020 e n. 27 del 2 aprile 2020;

Visti i propri Avvisi e Comunicati del 09.03.2020, del 13.03.2020, del 22.03.2020, del 23.03.2020, del 26.03.2020 e del 08.04.2020;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. Il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena.
3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti familiari e sociali, contattando il proprio medico curante o l' ASL territorialmente competente.
4. La sospensione delle attività presso Ludoteche, Scuole di Musica e ogni altra attività educativa e didattica fino alla data del 3 maggio 2020.
5. La chiusura della Biblioteca Comunale fino alla data del 3 maggio 2020.
6. La chiusura di teatri e musei presenti sul territorio comunale fino alla data del 3 maggio 2020.
7. La sospensione di eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato fino alla data del 3 maggio 2020.
8. La chiusura delle Palestre, delle Scuole di Danza e Scuole di Ballo presenti sul territorio Comunale fino alla data del 3 maggio 2020.
9. La sospensione del mercato settimanale fino alla data del 3 maggio 2020.
10. Il divieto di accesso agli Uffici Comunali da parte dell'utenza esterna fino alla data del 3 maggio 2020. L'utente esterno potrà accedere agli Uffici Comunali, compreso l'Ufficio del Sindaco e degli Assessori, contattando preventivamente i relativi Responsabili al seguente recapito telefonico 0827 609006 oppure inoltrando apposita mail.
11. La sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, fino alla data del 3 maggio 2020.
12. La sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, fino alla data del 3 maggio 2020.
13. La sospensione delle seguenti attività: negozi di barbiere, parrucchiere, centri estetici, saloni di bellezza, studi di tatuaggio e piercing fino alla data del 3 maggio 2020.
14. La chiusura degli studi fisioterapici fino alla data del 3 maggio 2020.
15. La sospensione delle attività di vendita ambulante di qualsiasi genere fino alla data del 3 maggio 2020.
16. La chiusura delle sale gioco, sale scommesse e circoli privati fino alla data del 3 maggio 2020.
17. La chiusura al pubblico del parco dell'A.P.S.P. “*Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco*” fino alla data del 3 maggio 2020.
18. L'accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
19. La sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) fino alla data del 3 maggio 2020.
20. La chiusura al pubblico del Cimitero fino alla data del 3 maggio 2020, con deroga per le operazioni di inumazioni e tumulazioni necessarie in caso di decessi.
21. La chiusura dei parchi pubblici e delle aree gioco attrezzate fino alla data del 3 maggio 2020.
22. La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino alla data del 3 maggio 2020.
23. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino alla data del 3 maggio 2020.



24. La sospensione fino alla data del 3 maggio 2020 delle attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi DPCM 10 aprile 2020) – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.
25. La sospensione fino alla data del 3 maggio 2020 delle attività dei cantieri edili su committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelle concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria, nonché quelle volte ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili. Le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. In ogni caso con l’obbligo, da parte delle imprese, di adottare dispositivi di protezione individuale per il personale impiegato e ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.



26. La sospensione fino alla data del 3 maggio 2020:

- ✓ di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM del 10 aprile 2020.
È sospesa l’attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri ad eccezione di quella esercitata nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché nella grande distribuzione multimediale e via internet.
È consentito il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nei giorni del martedì e del venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Nella settimana del 1° maggio 2020 l’apertura è consentita nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
- ✓ delle attività inerenti servizi alla persona, fatta eccezione per: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse di cui all’allegato 2 al DPCM del 10 aprile 2020;
- ✓ di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad accezione di quelle indicate nell’allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020.

Le attività professionali non sono sospese ferme restando le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui agli allegati al DPCM del 10 aprile 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto.

È consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto.

Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

Fatto salvo quanto disposto al punto n. 28 della propria ordinanza n. 27 del 02.04.2020, è fatto obbligo per tutte le attività commerciali consentite:

- ✓ il rispetto del distanziamento interpersonale;
- ✓ garantire la pulizia e l’igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
- ✓ garantire adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
- ✓ garantire ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- ✓ l’utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- ✓ l’uso di guanti usa e getta nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
- ✓ garantire accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

- per locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori;
 - per locali di dimensioni superiori a quelli di cui al punto precedente, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
 - ✓ garantire adeguata informazione sul distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
27. Alle imprese presenti sul territorio comunale la cui attività produttiva non è sospesa di rispettare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sottoscritto da Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020 (vedi nota del Sindaco prot. n. 3314 del 17.03.2020).
28. Il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fino alla data del 3 maggio 2020.
29. È consentito l'allontanamento dalla propria abitazione per l'acquisto di beni essenziali per una sola volta al giorno e per un massimo di tre volte in una settimana, limitatamente ad un unico soggetto per famiglia, fino alla data del 3 maggio 2020.
Gli acquisti dovranno essere effettuati senza uscire dal territorio comunale, tranne casi di comprovata esigenza che dovrà essere espressa nell'autocertificazione già obbligatoria per qualsiasi spostamento.
30. Il divieto fino alla data del 3 maggio 2020 di uscire dall'abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.
È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
✓ nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
✓ nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
31. A chiunque intenda entrare nel territorio comunale, proveniente da Paesi esteri, con qualunque mezzo di trasporto, di esibire al vettore un'autodichiarazione recante l'indicazione chiara e dettagliata dei motivi del viaggio, dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria/isolamento fiduciario, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungerla e, infine, il recapito telefonico (anche mobile) presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria/isolamento fiduciario.
32. A chiunque faccia ingresso nel territorio comunale, proveniente da Paesi esteri o da altro Comune italiano, anche se asintomatico, di contattare il Comando di Polizia Municipale o il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio. Gli stessi saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni; in caso di insorgenza di sintomi da infezione virale avranno, inoltre, l'obbligo di segnalazione tempestiva all'Autorità sanitaria.
33. È consentito svolgere ogni attività agricola professionale, produzione di prodotti animali, silvicoltura ed utilizzo aree forestali.
34. È consentito recarsi presso fondi agricoli non pertinenziali alla propria abitazione e sui quali non si esercita attività agricola professionale. In tali casi è fatto obbligo agli interessati di indicare nel modello di autodichiarazione, già obbligatorio per ogni spostamento, il numero di foglio e particella catastale identificativi del fondo agricolo di proprietà o in uso.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

La presente ordinanza produce effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed è efficace fino alla data del 3 maggio 2020.

DISPONE ALTRESÌ

- ✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: www.comune.montella.av.it.
- ✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Responsabile del Settore III Tecnico, al Responsabile del Settore IV Tecnico-Manutentivo – Servizio SUAP del Comune di Montella, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unita di Crisi della Regione Campania, al Presidente dell'A.P.S.P. "Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco, ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Montella.

Dalla residenza municipale lì 13 aprile 2020

Il Sindaco
Dott. Rizieri Buonopane

